

ALLEGATO A

Sezione I

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e 2 e delle abilitazioni per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 28 quater della l.r 3/1994

Art. 1

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 29, comma 2, all'articolo 28 quater, comma 3 della l.r 3/1994

1. Per il conseguimento delle abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 29, comma 2, e per le abilitazioni alla caccia agli ungulati di cui all'articolo 28 quater comma 3 della l.r 3/1994 è istituita una commissione d'esame per ciascuno delle seguenti tre aree territoriali: Firenze-Prato-Pistoia, Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto.
2. Ogni commissione è composta da sette membri effettivi e sette supplenti scelti tra il personale regionale esperto nelle materie oggetto degli esami ed è presieduta da un dipendente inquadrato nella categoria D. Nella commissione d'esame può essere nominato personale della Polizia Provinciale/Polizia della Città Metropolitana di Firenze in di cui alla L.R. 70/2019 art. 1 comma 2 lett. d). Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della commissione.
3. La commissione è nominata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k bis) della l.r. 1/2009.
4. La commissione è validamente costituita quando alla prova d'esame sono presenti 3 membri compreso il presidente, ad esclusione della prova orale per l'abilitazione all'esercizio venatorio durante la quale devono essere presenti almeno cinque membri compreso il presidente.
5. La commissione è convocata dal presidente mediante e-mail.
6. La Regione organizza una sessione d'esame almeno una volta l'anno sia per abilitazione all'esercizio venatorio che per la caccia agli ungulati. La Regione per l'abilitazione all'esercizio venatorio assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno come previsto dall'art. 89 comma 5 del DPGR 36/R/2022.

Sezione II

Esami di abilitazione all'esercizio venatorio di cui agli articoli 86, 87, 88, 89 e 92 del DPGR 36/R/2022

Art. 2

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni all'esercizio venatorio (art. 86 DPGR 36/R/2022)

1. La domanda di partecipazione agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana, compilato in ogni sua parte, ove si indica la sede territoriale regionale in cui sostenere l'esame

che di norma dovrebbe coincide con quella di residenza anagrafica/domicilio. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti anagraficamente o domiciliati in Toscana.

3. Per partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio il candidato, al momento della convocazione alla prova scritta, deve presentare alla Commissione fotocopia del certificato medico di idoneità (certificato anamnestico) in corso di validità.

4. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. In caso di invio con modalità digitale l'originale della domanda dovrà essere presentato alla prova scritta, insieme alla marca da bollo necessaria. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie", negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie".

5. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data stabilita per ciascuna sessione sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

6. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa da quella approvata dalla competente struttura della Giunta Regionale e presente sul sito web della Regione.

Art. 3

Comunicazione della data e della sede degli esami (art. 88 del DPGR 36/R/2022)

1. Le date, gli orari e i luoghi di esame sono comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame (mattina e pomeriggio).

2. Il richiedente non può cambiare l'orario e il giorno a cui è stato convocato se non per validi motivi e previo accordo con la commissione.

3. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 4

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 87 comma 1 del DPGR 36/R/2022)

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria ai sensi dell'art. 87 comma 1 del DPGR 36/R/2022 sono le seguenti:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;

e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;

f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.

Art. 5

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (Art. 89 e 92 del DPGR 36/R/2022)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 4 comma 1 lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta.
2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con decreto della competente struttura della Giunta Regionale.
3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale, senza ripresentare la domanda.
4. Le prove di esame scritte ed orali/pratiche vengono svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione su richiesta del candidato può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
5. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
6. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata.
7. La seconda prova orale può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata.
8. In caso di esito negativo (prova scritta e seconda prova orale) dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data dell'ultima prova sostenuta.
9. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove o tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del solo elenco dei candidati idonei. L'attestato di abilitazione è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

Sezione III

Esami di abilitazione alla caccia agli ungulati (articoli 86, 87, 88, 90, 91 e 92 del DPGR 36/R/2022)

Art. 6

Presentazione delle domande per gli esami di prelievo selettivo degli ungulati (art. 86 del DPGR 36/R/2022)

1. La domanda di partecipazione agli esami di abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale in modalità telematica tramite il portale RT Caccia, oppure secondo quanto previsto all'art. 2 comma 4, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana, compilato in ogni sua parte, ove si indica la sede territoriale regionale in cui sostenere l'esame che di norma dovrebbe coincidere con quella di residenza anagrafica/residenza venatoria. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, e l'attestazione del superamento della prova pratica di tiro di cui al comma 4. L'attestazione del

superamento della prova pratica di tiro non è richiesta se il cacciatore è già iscritto all'albo regionale toscano dei cacciatori di selezione nel portale RT Caccia per altre specie.

2. Come previsto dall'art. 96 del DPGR 36/R/2022, con atto della competente struttura della Giunta regionale può essere stabilito che le domande debbano essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale RT CACCIA.

3. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti anagraficamente in Toscana, oppure che abbiano la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.

4. La prova pratica di tiro consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro, è comunque considerato valido.

5. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data stabilita per ciascuna sessione sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

6. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa da quella approvata dalla competente struttura della Giunta regionale e presente sul sito web della Regione.

Art. 7

Comunicazione della data e della sede degli esami (art. 88 del DPGR 36/R/2022)

1. Le date, gli orari e i luoghi di esame sono comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame (mattina e pomeriggio).

2. Il richiedente non può cambiare l'orario e il giorno a cui è stato convocato se non per validi motivi e previo accordo con la commissione.

3. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 8

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (art. 87 comma 2 del DPGR 36/R/2022)

1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:

- a) caratteristiche delle specie ungulate;
- b) concetti di ecologia applicata;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni sulla base delle specifiche linee guida regionali;
- d) riqualificazione ambientale e faunistica;
- e) ecologia;
- f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età) sulla base delle specifiche linee guida regionali;
- g) monitoraggio;
- h) pianificazione del prelievo;
- i) ispezione dei capi abbattuti;
- l) tecniche di prelievo e balistica;

- m) reazione al colpo e recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
- n) trattamento dei capi abbattuti;
- o) normativa di riferimento.

Art. 9

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (art. 90 e 92 del DPGR 36/R/2022)

1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale nelle materie di cui all'articolo 8. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.
3. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo, consiste in venti quiz di carattere generale e cinque per la specie capriolo. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Sono ammessi un massimo di cinque errori; con sei o più errori la prova non è superata. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
5. Il superamento dell'esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire alla l'abilitazione al daino al muflone e al cervo.
6. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo del capriolo, l'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e della prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
7. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori; con sei errori o più errori il candidato non è abilitato. Nel corso della prova scritta è ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
8. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale, senza ripresentare la domanda.
9. Le prove di esame vengono svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione su richiesta del candidato può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
10. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
11. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata.
12. La seconda prova orale può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata.
13. In caso di esito negativo (prova scritta e seconda prova orale) dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data dell'ultima prova sostenuta.
14. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove o tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana e del solo elenco dei candidati risultati idonei.

15. L'attestato di abilitazione è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

16. Ferma restando la prova di tiro di cui all'art. 6 comma 4, il cacciatore che vuole svolgere il prelievo selettivo mediante l'arco, deve superare una ulteriore prova di tiro certificata da un istruttore abilitato. La prova di tiro si svolge sul campo ad una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.

Art. 10

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (art. 91 e 92 del DPGR 36/R/2022)

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'articolo 5. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi; con tre o più errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, per l'accesso all'esame di abilitazione è necessario aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali e aver superato la prova di tiro di cui all'art. 6 comma 4.

3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.

4. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 L.R. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle Province/Regione e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.

6. L'abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

7. Le prove di esame vengono svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione su richiesta del candidato può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.

8. I candidati che non si presentano alla prova di esame devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.

9. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data dell'ultima prova sostenuta.

10. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove o tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana e del solo elenco dei candidati risultati idonei.

11. L'attestato di abilitazione è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

12. Ferma restando la prova di tiro di cui all'art. 6 comma 4, il cacciatore che vuole svolgere il prelievo selettivo mediante l'arco, deve superare una ulteriore prova di tiro certificata da un istruttore abilitato. La prova di tiro si svolge sul campo ad una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.

Sezione IV

Contenuto dei corsi, modalità di iscrizione e rilascio delle abilitazioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane da limiere, per monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e per il controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94. (artt. 93 e 94 del DPGR 36/R/2022)

Art. 11

Corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane limiere, corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma (art. 94 del DPGR 36/R/2022)

1. Le abilitazioni di cui al presente articolo si ottengono partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale facente parte della Commissione di esame.
2. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e la Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC). Il corso deve essere tenuto da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento.
3. Gli organizzatori, al fine di ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi, comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno 10 giorni di preavviso, indicando la sede territoriale di riferimento.
4. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
5. Le istanze di partecipazione ai corsi devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. L'organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della giunta regionale gli esiti e verbali relativi ai corsi effettuati, gli elenchi dei cacciatori che hanno superato i test di apprendimento finali e gli originali delle istanze.

Art.12

Corsi di abilitazione a conduttore di cane da traccia (art. 94 del DPGR 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in un minimo di 12 ore di lezione teorico-pratica, comprensive della verifica di apprendimento. La frequenza al corso è obbligatoria.
2. Le materie oggetto del corso sono:
Parte generale:
 - cenni di biologia;
 - ecologia ed anatomia delle diverse specie di ungulati;
 - servizio di recupero nella gestione degli ungulati;

Parte speciale:

- origine, caratteristiche ed utilizzo delle diverse razze canine;
- educazione di base ed al lavoro del cane da traccia;
- nozioni di balistica terminale e reazione al colpo del selvatico;
- lavoro su traccia artificiale: preparazione, tecniche e verifica del lavoro;
- requisiti, motivazioni, attrezzatura del conduttore.

Parte normativa:

- normativa regionale di riferimento;
- organizzazione del servizio di recupero degli ungulati feriti.

Esercitazione pratica:

- valutazione dell'anschluss (luogo esatto dove il selvatico è stato colpito).

Art. 13

Corsi di abilitazione a conduttore di cane da limiere (art. 94 del DPGR 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione a conduttore di cane da limiere è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in un minimo di 12 ore di lezione teorico-pratica, comprensive della verifica di apprendimento.

2. Le materie oggetto del corso sono:

Parte generale:

- cenni di biologia ed ecologia delle diverse specie di ungulati;
- origine, vantaggi e limiti della tecnica di caccia della girata.

Parte speciale:

- origine, caratteristiche ed utilizzo delle diverse razze canine;
- educazione di base ed al lavoro del cane da limiere;
- le diverse fasi della girata: tracciatura, disposizione delle poste, forzatura dei cinghiali;
- requisiti, motivazioni, attrezzatura del conduttore .

Parte normativa:

- normativa regionale di riferimento;
- norme di sicurezza.

Esercitazione pratica:

- valutazione del territorio per la scelta delle aree di girata; valutazione dell'età del cinghiale in base alla dentatura.

Art. 14

Corsi di abilitazione per monitoraggio della beccaccia con cane da ferma (art. 94 del DPGR 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione al monitoraggio della beccaccia con cane da ferma è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in un minimo di 12 ore di lezione teorico-pratica, comprensive della verifica di apprendimento.

2. Le materie oggetto del corso sono:

Parte generale:

- sistematica e distribuzione geografica;
- popolazioni e DNA;
- status della specie;
- morfologia generale;
- piumaggio e muta;
- apparato digerente;

- sensi e modi di comunicazione;
- anomalie (*di forma e di colore*);
- indici di presenza;
- ecologia della specie;
- habitat;
- area vitale;
- fenologia;
- alimentazione;
- fattori limitanti;
- struttura e dinamica delle popolazioni.

Parte speciale:

- riconoscimento dei sessi e dell'età;
- studio a scopo gestionale;
- raccolta e analisi di campioni biologici, inanellamento, radiotracking e monitoraggi;
- prelievi, tipologie di caccia in Europa e entità dei prelievi;
- calendari venatori;
- turismo venatorio;
- caccia programmata e caccia su piano di prelievo;
- prelievo massimo autorizzabile e prelievo massimo generale;
- criteri gestionali;
- gestione dell'habitat e gestione venatoria;
- importanza delle aree protette e protocolli per ondate di gelo e monitoraggio aree protette;
- documenti vari di gestione (UE, ISPRA, ONCFS);
- etica venatoria e approccio alla caccia alla beccaccia;
- il valore e l'espressione del binomio cane e cacciatore;
- armi, cartucce, tiro ed elementi di balistica della canna liscia;
- cinognostica e razze da ferma e da cerca;
- cinofilia venatoria, strumentazione addestramento e allenamento del cane "da beccacce".

Parte normativa:

- norme comunitarie;
- Legge 157/92.

Art. 15

Iscrizione e svolgimento del corso per l'abilitazione al controllo della fauna selvatica (art. 93 del DPGR 36/R/2022)

1. Le abilitazioni di cui al presente articolo si ottengono partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale facente parte della Commissione d'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici. Il corso deve essere tenuto da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento.
3. Gli organizzatori, al fine di ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi, comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno 10 giorni di preavviso, indicando la sede territoriale di riferimento.
4. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.

5. Le istanze di partecipazione ai corsi devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.

6. L'organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della giunta regionale gli esiti e verbali relativi ai corsi effettuati, gli elenchi dei cacciatori che hanno superato i test di apprendimento finali e gli originali delle istanze.

Art. 16

Corsi di abilitazione al controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 (art. 93 del DPGR 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione al controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in 12 ore di lezione. La frequenza al corso è obbligatoria.

2. Per partecipare al corso di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.

3. Le materie oggetto del corso sono:

Parte generale:

- sistematica, morfologia, eco-etologia, distribuzione e status delle specie in Italia;
- ecosistema, habitat, catene alimentari, struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti, incremento utile annuo, capacità portante dell'ambiente, densità biotica e agroforestale;
- principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
- censimenti e stime relative di abbondanza, metodi diretti e indiretti, modalità di applicazione a casi concreti;
- riqualificazione ambientale e faunistica;
- interventi di miglioramento ambientale.

Parte speciale:

- segni di presenza, alimentazione, interazione con le attività economiche, prede, predatori e competitori, danni agro-forestali, misure di prevenzione del danno, metodi ecologici, piani di controllo;
- comportamento sociale, ciclo biologico annuale, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni;
- determinazione dell'età dei soggetti abbattuti;
- metodi di controllo diretto, organizzazione del prelievo, strumenti ottici, armi e munizioni, norme di sicurezza;
- balistica: nozioni fondamentali, balistica terminale, reazioni al tiro, valutazione e verifica degli effetti del tiro;
- trattamento dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, misure biometriche, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie.

Parte normativa:

- normativa regionale di riferimento con particolare riferimento alle procedure di intervento;
- norme di sicurezza;
- norme di comportamento e sicurezza per la caccia al cinghiale in battuta e all'aspetto.

4. I corsi di cui al presente articolo possono prevedere moduli integrativi per i cacciatori già in possesso di abilitazioni al controllo per alcune specie ma non in possesso dell'abilitazione per un'altra parte delle specie oggetto del controllo.

5. Le specie per cui possono essere organizzati i corsi di abilitazioni al controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994 sono i seguenti: Volpe (*Vulpes vulpes*), Minilepre (*Sylvilagus floridanus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Corvidi, Nutria (*Myocastor coypus*), Cinghiale (*Sus scrofa*), Colombo di città (*Columba Livia* forma domestica), Tortora orientale dal collare (*Streptopelia decaocto*), Storno

(Sturnus vulgaris). Con atto della competente struttura della Giunta regionale possono essere previsti i corsi per altre specie per cui è previsto il controllo.

Sezione V

Corsi per la sicurezza (art. 73 comma 1 lett. c) del DPGR 36/R/2022), equipollenze (art. 73 comma 4, art. 75, comma 2 e art. 94, comma 4 del DPGR 36/R/2022) e abilitazioni cinofile (art. 94, comma 1 del DPGR 36/R/2022)

Art. 17

Corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata (art. 73 comma 1 lett. c) del DPGR 36/R/2022)

1. I corsi di cui al presente articolo sono organizzati dalle associazioni venatorie che provvedono a rilasciare specifico attestato di frequenza.
2. Il corso è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in 3 ore di lezione . La frequenza al corso è obbligatoria.
3. Gli organizzatori comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno 10 giorni di preavviso, indicando la sede territoriale di riferimento.
4. Il programma del corso prevede le seguenti materie:
 - conoscenza delle armi delle munizioni e principali concetti di balistica;
 - principali rischi connessi all'uso delle armi da caccia;
 - uso corretto delle armi durante l'attività venatoria;
 - regole di comportamento durante la caccia al cinghiale in braccata e girata;
 - considerazioni sulla sicurezza durante le azioni di caccia;
 - prevenzione degli incidenti di caccia.

Art. 18

Equipollenze (art. 73, comma 4, art. 75, comma 2 e art. 94, comma 4 del DPGR 36/R/2022)

1. La competente struttura della Giunta regionale può riconoscere su richiesta dell'interessato, mediante specifico atto, l'equipollenza alle abilitazioni rilasciate esclusivamente da altre Regioni o Province:
 - al prelievo selettivo degli ungulati;
 - a conduttore di cane da traccia;
 - a conduttore di cane limiere;
 - al monitoratore della beccaccia con cane da ferma;
 - alla caccia al cinghiale in forma collettiva;
2. L'equipollenza è concessa previa verifica dei percorsi abilitativi e delle prove d'esame sostenute dal richiedente.
3. Per il riconoscimento dell'equipollenza alla caccia agli ungulati il richiedente dovrà allegare alla domanda:
 - attestazione di avvenuta abilitazione alla caccia agli ungulati, per ciascuna specie e tipologia, rilasciata solo ed esclusivamente dalle Regioni o dalle Province, dalla quale risulti che i percorsi formativi e le prove d'esame sono stati svolti secondo quanto indicato nelle Linee Guida Ungulati Ispra 2013 (punto 7.2, pg. 186). Gli esami abilitativi devono essere stati svolti da Commissioni delle Regioni o delle Province. Non sono riconosciute attestati abilitativi rilasciati da altri soggetti anche se incaricati o riconosciuti da Regioni o Province.

- nel caso del cervo, tali attestazioni dovranno indicare che è stato svolto un percorso formativo ed esame specifico relativo al cervo appenninico.
- nel caso del prelievo selettivo è necessario presentare una prova di tiro svolta secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4, ottenuta nell'ultimo anno solare.

Art. 19

Abilitazioni cinofile (art. 94, comma 1 del DPGR 36/R/2022)

1. Le abilitazioni relative ai cani impiegati per conseguire le qualifiche di cane da traccia, di cane limiere e di cane da ferma abilitato al monitoraggio della beccaccia sono rilasciate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) attraverso le specifiche prove di lavoro organizzate dai soggetti di cui all'art. 11 comma 2 in presenza dei giudici indicati da ENCI.
2. ENCI provvede alla registrazione dell'esito delle prove e delle specifiche certificazioni.